



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria

e,p.c.

All'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
del C.D.

m_da-GDAP
PU - 0428727 - 22/12/2015

Alla Direzione Generale del Personale e
della Formazione

SEDE



OGGETTO: - Art.36 comma 2 DPR 164/2002.

Si trasmette per opportuna informativa schema di P.C.D. relativo alla materia in
oggetto.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro l'11 gennaio 2016.

II VICE CAPO DI DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ufficio del Capo del Dipartimento

- VISTO il D.P.R. 18 giugno 2002, n.164 recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003" che, all'art. 36 secondo comma stabilisce: *al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco od aspettativa sindacale, la facoltà di proporre istanza di trasferimento, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, ad altra sede, della propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.*
- VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nel merito della concreta applicazione della suddetta norma, è intervenuto rilevando che, poste le prefate condizioni soggettive "...il trasferimento...«»... "può avvenire" e non "deve avvenire" con precedenza rispetto agli altri richiedenti in ossequio al principio costituzionalmente garantito (art. 97) del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al quale devono essere ricondotte le scelte ed i criteri da adottarsi con priorità rispetto all'interesse generale. In tal senso sembra inquadrarsi la previsione di una "possibilità" e non di un "obbligo" della Pubblica Amministrazione ad operare il suddetto trasferimento";
- CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, l'assegnazione alla sede richiesta non discende da un diritto soggettivo dell'istante ma da un suo interesse legittimo che trova accoglimento solo laddove sia compatibile con l'interesse comune;
- RITENUTO altresì, che la *precedenza rispetto agli altri richiedenti*, richiamata nel parere della Funzione pubblica, presuppone che le istanze di trasferimento siano valutate all'interno di una più ampia procedura, quale quella della mobilità del personale su base volontaria, a seguito di interpello ordinario o straordinario;
- CONSIDERATO necessario, pertanto, armonizzare la disciplina relativa all'applicazione del beneficio in questione, con l'indirizzo interpretativo sopra riportato;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria,

DISPONE

- nella domanda di trasferimento ex art. 36, comma secondo, DPR 164/02 - da presentare presso la propria sede di servizio, utilizzando l'apposito modulo allegato - l'istante deve indicare la sede ove intenda essere assegnato;
- per il conseguimento del beneficio in questione la domanda deve essere corredata dalla



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ufficio del Capo del Dipartimento

segunte documentazione:

- a) attestazione dell'Organo di vertice dell'Organizzazione Sindacale, in seno alla quale l'istante ha svolto il proprio mandato, circa la sussistenza del biennio, antecedente all'istanza, dell'attività stessa;
 - b) attestazione della Direzione della sede di gradimento, corredata da circostanziata documentazione, circa lo svolgimento dell'attività sindacale nel biennio in questione;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, rilasciata dal dipendente, nella quale sia attestato il domicilio nel Comune ove insiste la sede di gradimento.
- la Direzione acclude alle domande di trasferimento copia aggiornata del foglio matricolare del dipendente.
 - La Direzione Generale del personale e delle risorse:
 - ✓ qualora rilevi l'insussistenza dei requisiti utili all'applicazione del beneficio in parola, emette provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di trasferimento, con preavviso previsto all'art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
 - ✓ se, invece, riscontri la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a, b e c, procede a inserire utilmente la richiesta di trasferimento nella prima procedura di mobilità ordinaria e/o straordinaria. Nelle more, l'istante rientra nella sede di appartenenza.
 - In presenze delle seguenti concorrenti condizioni:
 - 1) forza presente presso la sede cedente non inferiore al 90% dell'organico previsto nel ruolo dell'istante;
 - 2) forza presente presso la sede ricevente non superiore all'80% dell'organico previsto nel ruolo dell'istante;

la competente Direzione Generale valuta l'istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione.

L'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazione del Capo del Dipartimento avrà cura di portare a conoscenza della presente disposizione tutte le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Santi Consolo